# CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

# PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO - CIG: 7816267B91

## Art. 1- Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, di seguito "AdSP", del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario, di seguito, denominato "Broker", ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS, secondo un programma di intervento globale, finalizzato ad ottenere assistenza ed efficaci garanzie in materia assicurativa contro i molteplici e crescenti rischi cui è o può andare soggetta 1'AdSP.

# Art. 2 - Valore dell'appalto

L'affidamento del servizio in oggetto non comporta per l'Ente, alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

L'attività prestata dal broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

In tal senso le commissioni previste in base all'offerta percentuale indicate in sede di gara, decorreranno dalla scadenza delle coperture attualmente in essere o in caso di scadenza anticipata delle stesse o di attivazione di nuove coperture.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.



Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto quadriennale (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc) il valore dell'appalto stimato per il quadriennio è pari a complessivi € 71.318,92 al netto delle imposte di legge. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso l'attuale percentuale di provvigioni a carico delle Compagnie assicurative dell'Ente.

L'Autorità non è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo, ciò in ragione della circostanza che il servizio dovrà essere reso senza alcun onere per l'Amministrazione e le relative prestazioni dovranno essere retribuite mediante conferimento diretto di una provvigione da parte della/e società assicuratrice titolare del contratto assicurativo.

Il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i pesi e sottopesi indicati nel Disciplinare di gara

### Art. 3 — Durata del contratto

Il rapporto contrattuale instaurato con il "Broker" aggiudicatario del servizio, è fissato in anni 4 (quattro), decorrenti dalla stipula del contratto.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 7/09/2005 n. 209.

### Art. 4 — Prestazioni richieste

Il "Broker", con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'AdSP gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne la consulenza e assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa, l'analisi e la gestione dei rischi con aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e andamento del mercato assicurativo, la definizione delle specifiche contrattuali da inserire nelle relative polizze assicurative a favore dell'AdSP, l'assistenza nella stipula e gestione dei contratti e nella liquidazione dei danni e prevede, inoltre, lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:

- a) Valutazione di tutti i beni in uso, gestione e proprietà dell'AdSP ai fini della determinazione dei valori assicurabili, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi.
- b) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso, analisi delle polizze assicurative in essere e individuazione delle coperture occorrenti, anche alla luce dell'incremento del patrimonio immobiliare in proprietà e gestione dell'AdSP;
- c) Redazione dei capitolati tecnici inerenti le polizze assicurative da stipulare, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e valutazione delle offerte formulate;
- d) Aggiornamento dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;

- e) Indicazioni sull'eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati.
- Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- g) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'"Ente". Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno
- h) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'AdSP e delle scadenze contrattuali.
- Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle Polizze.
- j) Gestione dei sinistri passivi e assistenza nella gestione dei sinistri attivi;
- k) Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.
- Fornitura agli Uffici dell'AdSP di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- m) Assistenza tecnico/professionale, nello svolgimento delle gare per i contratti assicurativi nella fase di predisposizione degli atti propedeutici con consegna, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativa alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi dell'AdSP. Per ciascuna singola procedura dovrà essere sempre preliminarmente predisposta una relazione contenente la valutazione del rischio, i requisiti minimi di partecipazione e i criteri di aggiudicazione suggeriti. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte.
- n) garantire entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio del servizio, l'invio di una prima bozza di capitolato di assicurazione per l'affidamento, a mezzo procedura ad evidenza pubblica da espletarsi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, delle coperture assicurative di legge per l'AdSP. Le proposte del **Broker** verranno discusse con il RUP in apposito incontro di lavoro che verrà fissato presso la sede dell'AdSP entro un mese dalla consegna degli elaborati, a cui seguirà la presentazione entro 15 giorni dal predetto incontro della versione definitiva degli elaborati stessi;
- o) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- p) supporto ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; e sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs. 626/94 così modificato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009.
- q) supporto e assistenza, relativamente ai contratti che 1'AdSP andrà a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;

- r) supporto e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei concessionari, occasionali o continuativi, di impianti, aree, alloggi o beni di competenza., in particolare:
- verifica condizioni polizze;
- adeguamento delle condizioni particolari da inserire nelle polizze cauzionali e pertinenze a favore dell'AdSP, anche a seguito di eventuali modifiche della normativa di settore;
- calcolo dei massimali assicurati per le pertinenze;
- verifica della situazione pregressa di tutte le garanzie per quanto attiene i soggetti fideiussori e le condizioni contrattuali;
- comunicazione relativa ad eventuali compagnie assicurative a rischio (comunicati IVASS)
- s) assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;
- assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- u) attività di formazione e informazione del personale addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo;
- v) attività di informazione e aggiornamento, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'AdSP;
- w) elaborazione di una relazione annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, contenente inoltre il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.

## Art. 5 - Situazione assicurativa dell'AdSP

Le polizze assicurative dell'AdSP, attualmente in corso sono le seguenti:

The state of the s	And the second second second second	A Section of the sect	White some the same	COST AND COST OF THE PARTY OF T	Section of the Control of the	And the last of th
Porti di Pesaro.	Falconara	Marittima	Ancona	S Repedetto	Deccara	Ortona

Data Effetto	Data Scadenza	Rischio / Tipo Copertura	Premio Lordo Annuo	Provv. Attive calcolate sul premio annuo al netto delle imposte di legge	Percentuale delle provvigioni attive
31/12/2017	31/12/2020	PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE	24.890,00	2.035,99	10,00%
31/12/2017	31/12/2020	AMM.RI - DIPENDENTI - VARIE	7.604,48	741,90	10,00%
31/12/2017	31/12/2020	ENTE PUBBLICO	12.750,00	1.564,42	15,00%
31/07/2018	31/07/2019	PORTO DI ANCONA	74.900,00	6.739,47	11,00%
31/07/2018	31/07/2019	PORTO DI PESARO	21.900,00	1.970,55	11,00%
31/07/2018	31/07/2019	PORTO DI SAN BENEDETTO	24.900,00	2.240,49	11,00%
31/07/2018	31/07/2019	PORTO DI PESCARA	7.990,00	718,93	11,00%
31/07/2018	31/07/2019	PORTO DI ORTONA	17.290,00	1.555,74	11,00%
31/12/2017	31/12/2018	MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE	5.248,80	262,24	5,00%
			197.473,28	17.829,73	

## Art. 6 — Svolgimento dell'incarico

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'AdSP l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il **Broker** non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né è in grado d'impegnare in alcun modo **l'AdSP** se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente 1' AdSP autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

# Art. 7 — Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, sarà effettuato dall' AdSP al "Broker", il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il "Broker" si impegna a trasmettere all' AdSP, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'AdSP.

Non sono imputabili all' AdSP gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal "Broker".

Il **Broker** si impegna a rilasciare all' **AdSP** le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il "Broker" non provveda al pagamento dei premi assicurativi entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

# Art. 8 -Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico di consulenza e intermediazione assicurativa alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'AdSP;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'AdSP;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'AdSP senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall' AdSP;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'AdSP;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'AdSP, come individuato ai sensi del presente capitolato;
- gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

# L' AdSP s'impegna a:

 non stipulare o modificare alcuna polizza senza il supporto e l'intermediazione del Broker, fatti salvi gli obblighi di legge e/o l'eventuale maggior convenienza del ricorso a strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al **Broker**, il quale è deputato a rapportarsi con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale del supporto e assistenza del Broker;
- fornire al **Broker** la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

### Art. 9 - Referente del Broker

Il **Broker** si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell' **AdSP** per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall' AdSP, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

In caso di inadempimento alle prescrizioni contrattuali da parte del Referente del Broker o del suo sostituto, 1' AdSP potrà chiedere l'immediata sostituzione dell'inadempiente con altro addetto, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Restano fermi al ricorrere delle ipotesi previste l'applicazione delle penali e l'eventuale risarcimento del maggior danno.

## Art. 10 - Penali e risarcimento danni

L'Ente appaltante ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, in relazione all'esecuzione del presente servizio ed imputabili a inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al presente capitolato, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o amministrative.

Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, l'Ente appaltante può formalizzare delle contestazioni di addebito a carico del broker aggiudicatario.

Il broker aggiudicatario, al momento dell'affidamento del presente incarico, dovrà aver dimostrato di aver stipulato la polizza di assicurazione prevista dal D.lgs. 209/2005.

## Art. 11 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta



tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Ente risolvere in qualsiasi momento il contratto, dandone preventiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al broker.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto al verificarsi di particolari situazioni quali la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

Con la risoluzione sorgerà il diritto dell'Ente di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

### Art. 12 - Recesso unilaterale

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Il recesso avrà effetto dopo 90gg. dalla data di ricezione da parte del broker della predetta raccomandata.

# Art. 13 - Responsabilità del Broker

Il **Broker** è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare.

Il **Broker** è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il **Broker** risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea assicurazione con le modalità di cui al successivo art. 14.

# Art. 14 — Polizze Assicurative

Prima della stipula del contratto il **Broker** dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

All'atto della stipulazione del contratto, il **Broker** dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice

## Art. 15 — Divieto di subappalto e cessione del contratto



Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

## Art. 16 — Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato per iscritto, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del **Broker**.

# Art. 17— Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Ancona. È esclusa la competenza arbitrale.

## Art. 18 — Autorizzazione al trattamento dei dati personali

L'AdSP tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Unione Europea 679/2016.

In relazione a quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

A tale fine, titolari del trattamento sono l'Autorità e l'Impresa stesse; l'Autorità nomina il responsabile del trattamento, individuandolo nel Responsabile Unico del Procedimento per le prestazioni di che trattasi. Le parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e delle modalità ivi previste.

## Art. 19 — Spese ed oneri accessori

Sono a carico del Broker tutte le spese, oneri, contributi e indennità previste per la gestione delcontratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti, anche future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Broker senza diritto di rivalsa.

Il Broker, inoltre, si impegna a rimborsare entro 60 giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara.

### Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

# Art. 21 — D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali dell'Ente.

# Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio al bando al disciplinare di gara e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché al D.lgs. 209/2005 ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Il Responsabile del Procedimento Avy. Matteo Paroli